



ORDINANZA N. 9

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

- VISTA la lettera prot. 54632 del 08/06/2011, con la quale il Comune di Livorno (Dipartimento 6 – U.O. Turismo e Commercio – Ufficio Turismo Giovani e Tempo Libero), in occasione delle manifestazioni denominate “Effetto Venezia 2011” e “Notte Bianca 2011”, che si svolgeranno nel periodo dal 29 luglio al 7 agosto 2011, ha fatto richiesta di autorizzazione all'utilizzo di scalandroni dei Fossi cittadini nonché allo spostamento delle imbarcazioni ormeggiate agli scalandroni di Scali Del Monte Pio e Scali del Pesce, in relazione allo svolgimento di attività connesse, compreso il giro turistico dei fossi in battello;
- RITENUTO di dover aderire alla suddetta richiesta;
- VISTI gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1) Al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni evidenziate in premessa, **dalle ore 18.00 alle ore 1.00 del giorno successivo dal 29 luglio al 7 agosto 2011 e dalle ore 18.00 del 31 luglio 2011 alle ore 3.00 del giorno successivo** (in concomitanza con la Notte Bianca) l'utilizzo degli scalandroni di seguito elencati, è riservato al Comune di Livorno in qualità di Ente Organizzatore per le attività connesse alle manifestazioni, fatta salva la necessità di accesso per situazioni di emergenza e per il transito pedonale verso le passerelle dei circoli posti in adiacenza agli scalandroni.

Elenco scalandroni: Scali degli Isolotti, Scali del Corso, Scali del Monte Pio, Scali del Pesce, Scali del Ponte di Marmo, Scali del Rifugio, Scali del Teatro, Scali del Vescovado, Scali della Fortezza Nuova, Scali delle Ancore, Scali delle Barchette, Scali delle Pietre, Scali di Piazza delle Fortezza Vecchia, Scali di Piazza dei Domenicani, Scali di Via Borra, Scali di Via della Madonna, Scali di Viale Caprera, Scali di Viale degli Avvalorati, Scali Finocchietti e scali Rosciano.

Art.2) Negli stessi giorni ed archi orari di cui all'art.1, l'ormeggio alla banchina presso gli scalandroni degli Scali del Monte Pio e Scali del Pesce, è riservato ai soli natanti impegnati all'espletamento del servizio turistico denominato “Giro in battello dei fossi”.



**Autorità Portuale
Livorno**

Art.3) Allo scopo, è fatto obbligo ai proprietari delle imbarcazioni ivi ormeggiate dei Circoli della Pesca "I Domenicani" e "CRAL Poste", di provvedere alla rimozione delle stesse.

Tale obbligo è esteso ai responsabili dei Circoli Nautici interessati, laddove i proprietari delle imbarcazioni fossero irreperibili.

Art.4) In relazione all'utilizzo degli scalandroni di cui all'art. 1 e delle banchine di cui all'art. 2, è fatto obbligo al Comune di Livorno di porre in essere tutti quegli accorgimenti tecnici ed organizzativi atti a garantire la sicurezza delle persone.

Art.5) l'Ente organizzatore provvederà ad apporre copia della presente ordinanza in corrispondenza degli accosti succitati 48 ore prima della manifestazione.

Art.6) La presente ordinanza è pubblicata in data odierna nell'Albo ufficiale dell'Ente e sul sito internet dell'Autorità Portuale www.porto.livorno.it

Art.6) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano GALLANTI)

Livorno, 23 GIU. 2011

Visto: **Il Dirigente**

Dipartimento Sicurezza e Controlli Ambientali)

Il Segretario Generale